

E' con la rivoluzione francese che il termine *burocrazia* è entrato nel lessico di uso corrente, diventando un concetto centrale dell'Ottocento, culminato nella filosofia dello Stato hegeliano.

Ma è con Max Weber, agli inizi del Novecento, che viene effettuata la prima analisi sociologica del fenomeno burocratico e si cerca di pervenire a una teoria sistematica dell'organizzazione, centrata su norme e procedure.

Ma anche questo modello organizzativo, come in precedenza quello gerarchico, ha mostrato le sue vulnerabilità soprattutto perchè alcuni presupposti per la sua validità sono venuti a mancare, in particolare la necessità di operare in un contesto stabile: le norme e le regole si possono mantenere in vita soltanto quando il fenomeno che esse intendono amministrare si ripete costantemente, con identiche modalità.

Con le riforme degli anni '90 dello scorso secolo, è stato introdotto il passaggio dal modello di amministrazione "chiuso" basato su norme e procedure, al modello di "sistema aperto", dotato di ampia flessibilità.

La struttura di tale modello, deve sapersi organizzare in maniera flessibile per conoscere e interpretare i bisogni e dare risposte soddisfacenti ai cittadini. Deve quindi essere in grado di ottimizzare la struttura, basandosi soprattutto sul collegamento delle attività degli uffici e sulla loro interconnessione mediante sistemi informatici.

Il nuovo modello, essendo flessibile, deve adattarsi ad una realtà sociale in continuo e veloce mutamento, i cui complessi problemi si possano affrontare con l'utilizzo delle moderne tecnologie.

In periodi di trasformazioni istituzionali, con una burocrazia che talvolta si ispira ad una cultura in cui l'autorità dell'amministrazione prevale sul cittadino, il Difensore Civico può svolgere un ruolo non trascurabile affinché la legalità degli ordinari percorsi amministrativi, nonché la tutela obiettiva e imparziale delle legittime aspettative dei cittadini, quando occorre, siano ripristinate.

In questa particolare fase, il mondo intero è toccato da mutamenti che si possono ben dire epocali: il mondo sta diventando un villaggio globale.

Il nodo che ci si trova ad affrontare è il passaggio da un sistema organizzativo basato sul cartaceo ad un nuovo sistema informatizzato, che consenta una velocizzazione in tutte le operazioni che interessano l'umano vivere ma, nello stesso tempo, l'innovatività di tale sistema crea problemi che vanno affrontati con la massima urgenza.

In questo momento, ci troviamo dinanzi a due mondi: da una parte abbiamo il mondo cartaceo, con tutti i suoi problemi di conservazione e di accesso per i cittadini; dall'altro abbiamo il mondo del sistema informatizzato, che risolve in tempi reali l'utilizzazione di documenti e facilita i più svariati tipi di operazioni a favore dei cittadini.

In molti Stati europei questo traghettaggio è già avvenuto o è in stato di avanzata realizzazione: valga tra tutti il progetto Mitterand che ha, tra l'altro, portato alla realizzazione della "Nouvelle Bibliothèque de France", a Parigi, che, con strumenti virtuali, ha messo a disposizione dei cittadini del mondo l'immenso Archivio secolare cartaceo già risalente alla storica Biblioteca fondata da Mazzarino.

E' inoltre stata recentemente inaugurata, a Oxford, l'informatizzazione delle raccolte archivistiche e librerie di una delle più prestigiose e importanti biblioteche del Regno Unito, la BODLEIAN LIBRARY, fondata all'inizio del 1600. Anche in Italia gli Archivi e le Fondazioni più prestigiose si stanno muovendo in tal senso.

Tuttavia, in Italia risulta purtroppo ancora carente l'accessibilità telematica alla documentazione, con conseguenze e danni tangibili per i cittadini (vedasi a pagina 5 gli strumenti normativi che vengono predisposti per impedire l'accesso alla documentazione amministrativa).

Come già comunicato nella relazione del 2006 (cfr. pag. 13), nell'Ufficio della Difesa Civica è stata predisposta una procedura informatica al fine di gestire l'archivio e di snellire le procedure interne, ed è in tal senso che si intende procedere.

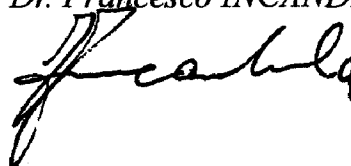
Infatti, mentre nei paesi europei, dove il sistema informatico è stato adottato su larga scala, l'accesso dei cittadini è funzionalmente garantito ed è facilitato il vivere civile, purtroppo in Italia ci si trova a far fronte ad un grave ritardo.

In sintesi, da un lato l'accesso al mondo virtuale, consentito in modo non soddisfacente, crea conseguenti grossi disagi ai cittadini (perdita di tempo, dislocazioni fuori portata e conseguenti spese che non tutti possono affrontare); d'altro lato comporta all'utente l'esclusione dall'alfabetizzazione informatica dei cittadini appartenenti alla fascia più debole della generazione più anziana. In entrambi i casi il diritto d'accesso viene gravemente compromesso.

In questa particolare fase di transizione, il Difensore Civico si trova ad essere tutore del cittadino che deve affrontare le difficoltà generate dal passaggio dal mondo antico ad un mondo moderno. Il cittadino va aiutato. La Difesa Civica gratuita unitamente all'approccio umano, tanto più importante in questo groviglio di difficoltà, costituisce un diritto non negoziabile.

IL DIFENSORE CIVICO

Dr. Francesco INCANDELA



Torino, gennaio 2008

PAGINA BIANCA

2) ALLEGATI

Allegato 1) Procedure amministrative richieste per la realizzazione di nuovi impianti di risicoltura

E' stato sottoposto all'attenzione di questo Ufficio un caso riguardante il percorso amministrativo seguito da un cittadino imprenditore agricolo per realizzare due nuove risaie.

In concreto il cittadino, intendendo realizzare una prima risaia, nel gennaio dell'anno 2006 aveva preliminarmente richiesto al Settore regionale competente l'autorizzazione ad eseguire lavori di ripristino delle sponde e dell'alveo di un torrente al fine di migliorare la regimazione delle acque.

Tali lavori erano stati autorizzati nello stesso mese di gennaio, pur evidenziandosi la necessità di un intervento sostanziale di controllo dell'erosione che avrebbe dovuto costituire oggetto di un successivo apposito progetto e studio idraulico.

Conseguentemente nell'agosto dello stesso anno 2006 il cittadino aveva provveduto a richiedere a detto Settore l'autorizzazione per eseguire lavori di regolarizzazione dell'ansa del suddetto corso d'acqua.

Nel mese di novembre 2006, in attesa della sopra indicata seconda autorizzazione, l'esponente aveva quindi rivolto al competente Sportello Unico per le Attività Produttive istanza per la realizzazione non solo della risaia per cui le descritte richieste di autorizzazione erano state presentate alla competente struttura regionale, ma anche di una seconda risaia per cui si riteneva necessaria alcuna preventiva autorizzazione regionale.

Si era quindi riunita, nel febbraio 2007, l'apposita Commissione tecnico – Sanitaria per esaminare l'istanza di realizzazione delle suddette due risaie: la Commissione (che costituisce una conferenza di servizi composta da funzionari di tutti gli enti coinvolti nel procedimento) esprimeva parere favorevole per la seconda risaia, mentre per la prima il rilascio dell'autorizzazione veniva subordinato al Nulla Osta del suddetto Settore regionale.

Nulla Osta che veniva negato con provvedimento del Responsabile del Settore regionale competente adottato nello stesso mese di febbraio.

Ad aggravare le incombenze a carico del cittadino nello stesso mese di febbraio 2007 era pervenuta al cittadino da parte di altra struttura regionale una nota con cui veniva richiesta documentazione inerente la compatibilità paesaggistica degli interventi in questione.

Con provvedimento del successivo mese di marzo il Responsabile del competente Sportello Unico aveva infine disposto il rigetto dell'istanza per la realizzazione di tutte e due le risaie; anche quella da realizzarsi su di un'area che non aveva costituito oggetto delle richieste di autorizzazione a suo tempo presentate al sopra menzionato Settore regionale. Area per la quale, tra l'altro, la Commissione Tecnico – Sanitaria aveva espresso parere favorevole .

A questo punto il cittadino, non ritenendo di poter accettare l'esito del procedimento amministrativo , richiedeva allo Sportello Unico per le Attività Produttive la convocazione di una apposita conferenza dei servizi al fine di individuare le condizioni per ottenere il superamento della suddetta pronuncia negativa.

Lo stesso inoltre si rivolgeva a questo Ufficio della Difesa Civica regionale lamentando la difficoltà nel comprendere la connessione tra le varie fasi della procedura amministrativa necessaria per la realizzazione delle due risaie. In secondo luogo il cittadino stesso sottolineava le difficoltà incontrate quale imprenditore agricolo per ottenere in tempi ragionevoli un riscontro definitivo in merito a richieste presentate al fine di sviluppare la propria attività di risicoltura, con conseguente dispendio di tempo e denaro.

A questo punto il Difensore civico provvedeva a svolgere il proprio intervento nei confronti dei soggetti pubblici coinvolti nella vicenda sopra descritta, in primo luogo al fine di chiarire tutte le fasi della procedura adottata, evidenziando le possibili contraddizioni tra le pronunce dei vari enti competenti, con particolare riguardo al parere favorevole per la realizzazione di una delle risaie in seguito contraddetto dal provvedimento di rigetto del marzo 2007 .

A seguito dell'intervento di questo Ufficio le Amministrazioni coinvolte provvedevano infine al riesame dell'intero procedimento, seguito dall'adozione, nel mese luglio 2007, da parte del Responsabile dello Sportello Unico di un significativo provvedimento di revoca parziale in regime di autotutela del provvedi-

mento del marzo 2007, laddove veniva negata l'autorizzazione a realizzare anche la risaia per la quale non erano previsti interventi idraulici soggetti a nulla osta regionale.

Venivano altresì comunicati gli esiti della convocazione della conferenza dei servizi richiesta dal cittadino, avvenuta nell'aprile 2007, con l'individuazione di precisi criteri tecnici necessari per realizzare la risaia non ancora autorizzata.

Allegato 2) Procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in particolari situazioni di emergenza abitativa.

E' proseguita nel 2007 l'attività della difesa civica regionale finalizzata ad individuare concrete soluzioni nel rispetto della vigente normativa per fare fronte a casi di emergenza abitativa.

In particolare, attraverso l'intervento svolto per uno specifico caso con caratteristiche di particolare gravità ed urgenza, si sono evidenziati chiari sintomi di difficoltà delle Pubbliche Amministrazioni coinvolte nel dare risposte rapide, univoche, coerenti e trasparenti alle esigenze rappresentate da cittadini che versano in condizioni di reale disagio.

Infatti, il caso di emergenza abitativa in questione, che ha avuto inizio presso un piccolo Comune non titolare di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha confermato una generalizzata difficoltà da parte delle Amministrazioni locali nell'affrontare tale tipologia di problemi, fin dal momento dell'individuazione degli strumenti forniti dalla normativa di settore vigente.

Proprio per ovviare a tali difficoltà si è provveduto in primo luogo a svolgere un intervento nei confronti della competente Direzione regionale al fine di individuare con precisione gli enti cui la vigente legge regionale demanda il compito di fare fronte alle situazioni di emergenza abitativa e di ottenere altresì una precisa definizione delle situazioni che possono essere ricomprese nella definizione di emergenza abitativa.

Ottenute dalla Direzione regionale le precisazioni richieste l'attività di questo Ufficio della Difesa Civica è proseguito nei confronti dell'Amministrazione del piccolo Comune in cui il cittadino aveva stabilito temporaneamente la propria residenza.

La suddetta Amministrazione, tuttavia, non provvedeva a dare avvio alla procedura di valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, ribadendo l'impossibilità di affrontare la situazione di disagio rappresentata dal cittadino non essendo presenti nel territorio comunale alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tutto ciò, senza tenere conto, in particolare, del fondamentale ruolo svolto dall'Agenzia per la casa, competente per territorio, nel dare concreta attuazione ai provvedimenti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica adottati dai Comuni, non solo a seguito di appositi Bandi di concorso ma anche nei casi eccezionali di accertata emergenza abitativa.

In conclusione, mediante il coinvolgimento dell'Amministrazione del Comune capoluogo di Provincia ed il supporto di nuovi interventi svolti dall'Ufficio del Difensore Civico regionale, il cittadino ha potuto vedere accertata la propria situazione di emergenza abitativa, con la conseguente assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Allegato 3) Interventi del Difensore Civico nei casi di impossibilità, da parte del contribuente, di dimostrare l'effettivo pagamento del bollo auto.

Questo Ufficio ha avuto modo di occuparsi, nel corso dell'anno, di alcune questioni riguardanti la materia del pagamento della tassa automobilistica. In particolare i cittadini interessati hanno lamentato di aver ricevuto, da parte del competente Ufficio Tributi della Regione, avvisi di accertamento di mancato pagamento, nonostante ritenessero con certezza di aver assolto tale obbligo.

I casi sottoposti all'esame dell'Ufficio hanno evidenziato che la problematica è molto sentita dai contribuenti e genera, sovente, un notevole disagio nei cittadini, causato dal ricevere avvisi di accertamento che successivamente, in certi casi, si sono rivelati errati, in quanto gli interessati provvedevano a reperire ed esibire la ricevuta di pagamento.

Fra le pratiche esaminate va poi citato un caso particolare, consistente nell'impossibilità materiale per l'interessato di presentare la ricevuta di pagamento. Il contribuente in questione, avendo ricevuto un avviso di mancato pagamento

del bollo auto per l'anno 2003, procedeva a verificare la propria posizione, riscontrando tra i propri documenti le ricevute delle tasse automobilistiche pagate per gli anni 2002-2006.

Qualche giorno dopo il suddetto era vittima del furto dell'auto, nella quale era custodita peraltro la borsa personale contenente tutti i documenti necessari a dimostrare il regolare pagamento delle tasse.

Impossibilitato, pertanto, a dimostrare al Settore Tributi della Regione Piemonte l'avvenuto versamento della tassa, provvedeva a trasmettere copia della denuncia di furto dell'auto, nonché un'autocertificazione relativa all'avvenuto pagamento della tassa stessa.

Il Settore Tributi, tuttavia, comunicava che dagli accertamenti compiuti presso gli archivi di riferimento non era stato riscontrato il pagamento relativo all'anno 2003 ed invitava pertanto l'interessato a regolarizzare la propria posizione.

Questo Ufficio, presa visione della documentazione prodotta, ha provveduto a inviare al competente Settore regionale le debite osservazioni. Come reso noto dall'interessato, già per la tassa automobilistica relativa all'anno 2001, il Settore regionale Tributi aveva inoltrato un errato avviso di accertamento, in quanto l'interessato aveva potuto nell'occasione dimostrare con ricevuta il regolare e tempestivo pagamento.

Nel caso in esame l'interessato non aveva potuto, invece, dimostrare l'assolvimento dell'obbligo per mancanza di ricevuta non imputabile alla sua volontà. Alla luce del suddetto fatto, comprovato dalla denuncia di furto dell'autovettura, il Difensore Civico regionale non ha ritenuto equo che l'onere della prova ricadesse esclusivamente sull'interessato, dal momento che anche gli accertamenti compiuti dal Settore Tributi, presso gli archivi di riferimento, erano risultati infruttuosi.

Tale circostanza, avvalorata dall'emissione di avvisi di accertamento non dovuti, farebbe ritenere, altresì, che nei sistemi organizzativi degli intermediari della riscossione siano presenti tuttora delle criticità, per quanto riguarda l'aggiornamento degli archivi stessi.

Alla luce di quanto evidenziato, il Difensore Civico regionale ha pertanto invitato il competente settore regionale ad effettuare un ulteriore approfondimento sulla questione, in particolare sull'aggiornamento degli archivi gestiti dagli intermediari della riscossione.

La questione, allo stato degli atti, è tuttora pendente. Tuttavia a questo Ufficio risulta che, di recente, i preavvisi di accertamento di violazione, predisposti dal Settore regionale Tributi e dal Gestore convenzionato, contengono una clausola finale in cui si rende noto che l'onere di provare quanto affermato dal contribuente spetta alla Regione.

Questo significa che il contribuente, se lo desidera, può allegare a sostegno di ciò che afferma tutta la documentazione che possiede e che ritiene utile, ma non è obbligato a procurarsi alcun documento che sia già in possesso della Regione stessa o di altre pubbliche amministrazioni: sarà il competente settore regionale a doversi attivare per verificare se le affermazioni del contribuente corrispondono al vero.

Tale clausola, inserita nei preavvisi di accertamento, costituisce un notevole passo in avanti nella direzione indicata dall'Ufficio del Difensore Civico regionale, contribuendo ad evitare al cittadino spiacevoli ed indebite controversie con l'amministrazione regionale, nei casi in cui per motivi a lui non imputabili sia impossibilitato a produrre l'idonea documentazione giustificativa.

Allegato 4) Intervento del Difensore Civico per la difficoltà nell'inserimento di tossicodipendenti in strutture idonee.

Nel corso del 2007 questo Ufficio è stato più volte interessato per problemi riguardanti le difficoltà incontrate dai genitori di ragazzi che vivono una situazione di tossicodipendenza.

Acquisire consapevolezza del proprio stato di tossicodipendenza comporta disagi di vario genere che frequentemente si ripercuotono sulle relazioni interpersonali più significative, tra le quali, indubbiamente, quelle familiari. Nei casi trattati, è emerso un forte conflitto familiare che, mettendo a dura prova la struttura emotiva delle persone, ha progressivamente determinato l'impossibilità di gestire in casa un così grave disagio.

Si è riscontrato inoltre che ciascun familiare - genitore, tutore o parente prossimo che sia - può essere, o mostrarsi diversamente disponibile nei confronti del soggetto malato. Così come è vero che ciascuno può avere bisogno di particolari tempi e opportunità perché tale processo abbia luogo.

In questi casi può essere utile l'appoggio di persone esterne ed esperte che abbiano già affrontato situazioni simili.

A questo proposito si è rilevato come l'inserimento del malato in strutture specializzate, individuate nei "centri di recupero", sia stato di grande aiuto, in primo luogo nei confronti dei soggetti interessati, ma anche di importante sostegno per i loro familiari.

E' stato determinante l'intervento del Difensore Civico in particolare quando si è rivolta all'Ufficio la mamma di un tossicodipendente, da molti anni con lei convivente ma, di fatto, senza fissa dimora.

La signora ha descritto una situazione ormai ingestibile in casa, considerati i ripetuti episodi di aggressività da parte del figlio nei suoi confronti e dello stato di salute della medesima sofferente di una grave patologia.

In questo caso il Difensore Civico si è rivolto al SerT Piemonte (Servizio Tossicodipendenze) che da anni seguiva il caso in questione, affinché individuasse una struttura idonea per l'inserimento definitivo del medesimo.

E' importante rilevare come i medici del SerT, a seguito della richiesta del Difensore Civico, si siano attivati tempestivamente e dopo solo 8 giorni, la mamma dell'interessato comunicava all'Ufficio che il figlio era già ospite di un Centro di Recupero.

All. 5) Inquinamento acustico e elettromagnetico.

Anche quest'anno sono pervenuti a questa Difesa Civica reclami riguardanti situazioni di **inquinamento acustico**, riconducibili per lo più ad attività artigianali o industriali o alla presenza di esercizi commerciali quali bar e altri locali di ritrovo.

In tutte le situazioni sottoposte all'attenzione dello scrivente, è emerso che tali problemi scaturiscono allorquando vi sia prossimità o compresenza fra aree residenziali e zona industriale o commerciale. In questo senso esempi eclatanti sono i casi di cittadini che risiedono sopra locali aperti al pubblico, come bar e sale da ballo oppure in immediata prossimità di industrie o attività artigianali rumorose. Esempi in questo senso si hanno anche laddove vengono installati macchinari rumorosi in prossimità di alloggi di civile abitazione.

Sempre più numerosi sono i cittadini costretti a subire quotidianamente le molestie derivanti dal rumore e/o dalle vibrazioni prodotte dalle suddette attività, con conseguente disturbo alle occupazioni lavorative ed al riposo necessario alla salute.

In tale settore, il legislatore nazionale è intervenuto attraverso l'emanazione della L. 26 ottobre 1995 n. 447, mentre in ambito regionale è intervenuta la L.R. 20 ottobre 2000 n. 52.

Purtroppo, l'esperienza acquisita da questa Difesa Civica nel corso degli ultimi anni di attività, insegna che non sempre la normativa viene rispettata mentre, anche laddove vengono attuati interventi da parte delle amministrazioni competenti, non necessariamente questi ultimi sortiscono effetti risolutivi per la popolazione residente.

Particolari aspetti di opacità riguardano inoltre l'effettività dei controlli, che non paiono, nella sostanza, idonei ad assicurare una tutela effettiva per i cittadini che, in alcuni casi, hanno prospettato all'attenzione dello scrivente situazioni di pesante e persistente inquinamento acustico, nonostante la formale regolarità delle autorizzazioni amministrative previste dalla legge.

Inoltre, la Difesa Civica nel corso del 2007 si è occupata della vicenda di un cittadino torinese proprietario di un immobile al piano rialzato confinante con una cantina occupata da una cabina elettrica di trasformazione di MT/BT da 22Kv.

Ciò che è apparso di tutta evidenza, nel caso specifico, sono stati i pericoli derivanti alla salute per l'esposizione prolungata **ai campi elettromagnetici**, pericolo a cui certamente sono sottoposti tutti coloro che vivono per periodi prolungati in abitazioni nelle quali i livelli di campo elettromagnetico sono costantemente o prevalentemente superiori alla soglia prevista dalla legge.

Inoltre, nella vicenda in esame, la situazione risultava aggravata dalla presenza, all'interno del nucleo familiare del cittadino, di soggetti in età infantile e adolescenziale.

Nel caso di esposizione a campi elettromagnetici, il pericolo deriva dal fattore temporale, dal prolungarsi cioè di detta esposizione.

Sebbene non ancora definitivamente accertato sul piano scientifico il nesso tra l'esposizione ai campi elettrici ed effetti cronici per la salute umana, appare comunque evidente che i valori riscontrati in concreto espongono i proprietari delle abitazioni ad una determinata e specifica situazione di rischio che comporta la probabilità di contrarre una patologia grave.

L'ordinamento non manca di una normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici : si tratta della **Legge quadro 22.02.2001 n. 36**, mentre la Regione Piemonte ha adottato la **L.R. n. 19 del 3.08.2004** .

Vi è poi una disciplina specifica in ordine ai limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e magnetici generati dagli elettrodotti: essa è stata dettata con il **D.P.C.M. 23.04.1992** .

La previsione di una specifica disciplina normativa indica che, allo stato delle conoscenze scientifiche, l'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti, qualora vengano superati determinati limiti, è considerata fonte di possibili effetti negativi sullo stato di salute.

Dunque, la presenza di tali discipline costituisce conferma che la protezione costituzionale del diritto alla salute inerisce sul piano sostanziale al diritto dell'individuo a che sia impedito agli altri consociati, ma anche alla pubblica amministrazione, di tenere condotte che possano ingenerare il sorgere di patologie,

come risultato dell'immissione nell'ambiente di fattori inquinanti (v. Cass. Civ. Sez. III, 27.07.2000 n. 9893).

Nel caso specifico, questa Difesa Civica ha rilevato che le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 DPCM 23.04.1992 (limiti di esposizione e distanze di rispetto dagli elettrodotti), inducono a ritenere che una cabina di trasformazione non possa essere installata all'interno di edifici o inglobata in essi, tenuto altresì conto che i limiti massimi fissati dal suddetto DPCM (campo elettrico 5 KV/m) sono assai elevati in quanto riferiti alle esposizioni istantanee.

Tale inconciliabilità, fra una cabina di trasformazione elettrica ed un alloggio di civile abitazione, nel caso specifico, è resa ancor più cogente dalla presenza di minori nel nucleo familiare del cittadino esponente.

All. 6) Intervento del Difensore Civico in ordine al rispetto della normativa igienico-sanitaria in presenza di allevamenti di animali in prossimità di centri abitati.

Anche nel corso del 2007 le problematiche concernenti i disagi, provocati dalla presenza di allevamenti nelle vicinanze di insediamenti abitativi, hanno costituito oggetto di interesse da parte dell'Ufficio.

Nell'esaminare tali questioni, l'Ufficio ha potuto rilevare come esse presentino una molteplicità di aspetti: dagli inconvenienti igienico-sanitari, e principalmente l'emissione di cattivi odori, fenomeno inevitabile per una struttura di allevamento di animali, alla questione di conformità normativa ed urbanistica della localizzazione dell'impresa di allevamento.

In particolare, in tale ambito si è potuto riscontrare come l'elemento di criticità sia soprattutto costituito dalla circostanza che l'allevamento o l'impianto produttivo siano ubicati nelle vicinanze di nuclei abitativi, con conseguente compromissione dell'igiene dell'abitato e pericolo per la salute pubblica.

Ulteriori elementi di criticità, emersi dall'analisi delle suddette problematiche, sono quelli concernenti le dimensioni dell'allevamento, le modalità di stabulazione nonché lo smaltimento dei reflui e lo stoccaggio dei liquami, che devono avvenire in modo tale da preservare l'ambiente, il paesaggio e la salute di coloro che vivono nella zona.

Nello specifico, l'Ufficio è intervenuto in un caso concernente l'attività praticata da un'associazione finalizzata alla protezione e alla salvaguardia dei cavalli. A tale proposito i cittadini interessati, residenti nell'area adiacente l'allevamento, hanno segnalato i problemi di ordine igienico-sanitario in considerazione della presenza di numerosi capi equini nelle vicinanze dei nuclei abitativi.

L'Ufficio ha pertanto provveduto a chiedere immediatamente chiarimenti agli Enti competenti (nello specifico l'Amministrazione comunale e l'ASL) in ordine alla segnalazione dei cittadini.

A seguito dell'intervento dell'Ufficio, l'ASL ha effettuato un sopralluogo, informando di aver dato corso ad accertamenti sull'idoneità del suolo in rapporto al numero di animali ospitati. Successivamente il Comune ha comunicato al Difensore Civico di avere disposto, con ordinanza contingibile ed urgente, l'immediata cessazione dell'ingresso di ulteriori capi equini sul terreno in uso all'associazione.



PAGINA BIANCA